

Spettabile
Associazioni
Loro sedi

Venezia, 21 gennaio 2015

Oggetto: split payment.

L'art. 1, comma 629, della Legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità) ha inserito nel D.P.R n. 633/1972 il nuovo articolo 17-ter con il quale viene introdotto, a partire dal **1° gennaio 2015**, un particolare meccanismo di assolvimento dell'Iva per le operazioni effettuate nei confronti dello Stato o degli enti pubblici: il meccanismo dello *split payment*.

In base alla nuova disposizione, l'Iva, regolarmente addebitata in fattura dal soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio, non dovrà essere pagata dall'Ente Pubblico il quale dovrà effettuare il pagamento solo dell'imponibile, mentre l'Iva dovuta verrà trattenuta e versata poi direttamente (dall'Ente Pubblico) nelle casse dell'erario.

Da un punto di vista soggettivo la nuova disciplina circoscrive l'ambito applicativo alle operazioni, cessioni di beni e per le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti:

- dello Stato;
- degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica;
- degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del T.U. di cui al D.Lgs n. 267/2000;
- delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- degli istituti universitari;
- delle aziende sanitarie locali;
- degli enti ospedalieri;
- degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico;
- degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza.

L'imposta, come detto, non versata ma trattenuta da parte dell'Ente Pubblico dovrà essere versata dagli stessi secondo le modalità operative e i termini di versamento che dovranno essere fissati con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, il cui contenuto è già stato anticipato con Comunicato stampa del MEF del 09.01.2015.

Deroghe

Il meccanismo dello split payment non trova applicazione:

- nel caso in cui l'ente pubblico sia debitore d'imposta (in attesa di chiarimenti, si tratterebbe delle operazioni soggette a reverse charge ai sensi dell'art. 17, comma 6 del D.P.R. n. 633/1972);
- per le prestazioni di servizi assoggettate a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito, quali ad esempio le prestazioni rese da professionisti o da agenti.

Si attendono chiarimenti in merito agli effetti della norma sulle associazioni in regime L. 398/91 che versano l'imposta in via forfettaria, trattenendo una quota dell'iva introitata.

A disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Kira Srl

dr. diego zorzetto

